

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 60

Riunione del 16 giugno 2004

Sono presenti:

- | | | |
|--------------------|--------------|------------|
| - Avv. Fabrizio | FILIPPUCCI | PRESIDENTE |
| - Avv. Salvatore | SCIACCHITANO | COMPONENTE |
| - Avv. Gianroberto | CALDARA | COMPONENTE |
| - Avv. Antonio | AMATO | COMPONENTE |
| - Sig.ra Sandra | D'Alessandro | Segretaria |

52.03.04 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI - LEONE GIUSEPPE

La Commissione Giudicante Nazionale

- esaminati gli atti ed i documenti;
- udito l'incolpato e il suo difensore;
- udita la relazione della Procura Federale;
 - rilevato che la natura e la ratio della norma dell'art.20 n° 2 dello Statuto trae il suo presupposto nell'incondizionato riconoscimento da parte del tesserato della giurisdizione sportiva, quale suo primo riferimento nella tutela dei diritti e/o degli interessi che si ritengono violati;
 - che, in tale sua formulazione, il vincolo di giustizia impone al tesserato, laddove intenda ricorrere alla A.G.O., di chiedere apposita deroga, motivandola;
 - che la operatività della norma relativa al vincolo di giustizia prescinde dalla fondatezza o meno del diritto che si intende pregiudicato, avendo rilevanza unicamente la qualità di tesserato e fatti riferiti all'attività sportiva praticata;
 - che il Leone nell'intraprendere l'azione giudiziaria in danno di Rambotti e Storri, ha violato il principio relativo al vincolo di giustizia, pur dovendosi dare atto che dal contesto documentale all'esame di questa CGN si evidenziano profili di illegittimità a carico di Storri Eleonora e Rambotti Luisa, salvo altri, in riferimento al principio di lealtà sportiva;

P. Q. M.

Infliggere al tesserato Leone Giuseppe la sospensione da ogni attività federale per mesi tre , rimettendo gli atti alla procura Federale per quanto di ragione e competenza.

Affisso il 25 GIUGNO 2004

IL PRESIDENTE
Avv. Fabrizio

Filippucci